



**COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
SONDRIO**



**COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
SONDRIO**

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LO SVILUPPO DI TEMATICHE DI COMUNE INTERESSE NEL
SETTORE DELLA PREVENZIONE INCENDI, CULTURA DELLA
SICUREZZA, DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, ANALISI E SUPPORTO
TECNICO – SCIENTIFICO ALL'ATTIVITÀ OPERATIVA, SICUREZZA SUL
LAVORO, VALUTAZIONE DEL RISCHIO, IMPIANTISTICA ANTINCENDIO**

**TRA IL
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

**E IL
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di SONDRIO, rappresentato dal Presidente pro tempore per. ind. Gian Piero Rossi, che di seguito per brevità sarà chiamato "Collegio".

E

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rappresentato dal Comandante Provinciale pro tempore, Ing. Giuseppe Biffarella, che di seguito per brevità sarà chiamato "Comando".

PREMESSO CHE

- Il Collegio ed il Comando cercano di conseguire obiettivi di qualità nella progettazione ed esecuzione di interventi volti nel campo della prevenzione incendi e della sicurezza sul lavoro;
- Il Collegio fornisce supporto informativo formativo ai professionisti in materia di prevenzione incendi.

VISTO il decreto legislativo 8 Marzo 2006, n. 139 concernente il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 concernente l'"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che all'art. 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 246 "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTA la legge 31 maggio 2005 n. 89, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto legge 1 ottobre 1996 n. 512 convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 609, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151; regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto M.I. 5 agosto 2011, procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

CONSIDERATO che il Collegio è l'unico interlocutore generale con i Periti Industriali e i Periti Industriali Laureati abilitati all'esercizio della professione e regolarmente iscritti;

CONSIDERATO che il Collegio promuove attività di informazione e formazione professionale agli iscritti;

tutto ciò premesso, visto e considerato, le parti convengono quanto segue:

ART. 1

(OGGETTO)

Il Comando e il Collegio si impegnano a collaborare per le finalità indicate in premessa sulla base del presente Protocollo.

ART. 2

(AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA ANTINCENDIO)

Il Collegio organizza seminari e corsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai professionisti anche avvalendosi dei funzionari tecnici VV.F. di SONDRIO, secondo quanto previsto dalla legge 89/2005 su tematiche funzionali al miglioramento della conoscenza della prevenzione incendi. L'individuazione delle tematiche e della tipologia di corsi o seminari è stabilito dal Comitato di Coordinamento previsto dal successivo art. 6.

ART. 3

(ANALISI DELLE CRITICITÀ DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI)

Il Comando ed il Collegio analizzano le criticità derivanti dell'esame e dai controlli eseguiti in materia di prevenzione incendi nell'ambito dell'attività istituzionale dei vigili del fuoco, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni professionali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. Le criticità sono segnalate al Collegio da parte del Comando ed analizzate mediante il Comitato di Coordinamento che avanzerà eventuali proposte formative.

ART. 4

(MODALITÀ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PROFESSIONISTI)

Il Comando fornisce gli aggiornamenti in materia di prevenzione incendi attraverso:

- a) supporto informatico da pubblicare direttamente sul sito del Collegio in una specifica sezione riguardante la prevenzione incendi;

- b) chiarimenti su quesiti che potranno essere rivolti dal Collegio al Comando in materia di prevenzione incendi;
- c) trasmissione telematica di quesiti pervenuti dal livello centrale o regionale, lettere circolari ed altro, utili all'esercizio della libera professione nel campo antincendio;
- d) informazione in relazione ad innovazioni procedurali e normative;
- e) formazione mediante seminari, corsi e workshop;
- f) convegni.

ART. 5
(SUPPORTO TEMATICO DEL COLLEGIO)

Il Collegio mediante i propri professionisti iscritti offre supporto tematico all'approfondimento di argomenti specifici di interesse dei Vigili del Fuoco, anche riguardanti attività operative di tipo complesso che richiedono specifiche professionalità.

ART. 6
(COMITATO DI COORDINAMENTO)

Al fine di dare attuazione e monitorare le attività del presente Protocollo ovvero di promuovere approfondimenti su argomenti di particolare interesse generale in materia antincendi, è istituito un Comitato di Coordinamento formato da n. 1 unità del Comando e n. 1 unità del Collegio. Il Comitato è presieduto, a turno, dal presidente del Collegio o da un suo delegato e dal Comandante. Nessun compenso è previsto per i componenti del Comitato di Coordinamento. I Componenti del Comitato saranno segnalati dal Comando e dal Presidente del Collegio.

ART. 7
(ONERI)

Il presente Protocollo, salvo quanto indicato successivamente, è a titolo non oneroso. La formazione in materia di prevenzione incendi fornita dai Vigili del Fuoco è remunerata secondo le modalità di cui alla Legge 89/2005 di cui all'art. 7-bis e ss.mm.ii.

ART. 8
(DURATA)

Il presente Protocollo ha durata biennale e si rinnova tacitamente alla scadenza con il consenso di ciascuna delle parti.

ART. 9
(ESCLUSIONI)

Sono esclusi dal presente Protocollo i corsi di abilitazione dei professionisti di cui all'art. 4 del decreto M.I. 5 agosto 2011.

SONDRIO, aprile 2015

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
per. ind. Gian Piero Rossi

IL COMANDANTE PROV.LE VV.F.
Ing. Giuseppe Biffarella